

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 279

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BRANDI e QUARANTA**

Presentata il 24 luglio 1963

Costituzione in comune autonomo della frazione di Bivio del comune di Palomonte in provincia di Salerno, con denominazione Bivio Gaudiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad est di Eboli, nel mezzo del quadrilatero Contursi-Palomonte-Buccino-Sicignano degli Alburni, esiste un vasto altopiano di 20 chilometri di lunghezza e 10 chilometri di profondità.

Questo territorio, originariamente deserto e dominio di briganti, cominciò a popolarsi alla fine del secolo scorso e ancora più a seguito della costruzione delle strade Palomonte-Stazione di Sicignano ed Eboli-Romagnano al Monte.

Intorno al nodo stradale è sorto poi un centro abitato che si è rapidamente sviluppato raggiungendo i 4.000 abitanti (tra il nucleo centrale e le campagne circostanti).

A causa della lontananza dal capoluogo e da altri centri, l'Autorità ecclesiastica ha ritenuto necessaria l'istituzione di una par-

rocchia e l'intraprendenza dei locali ha portato alla istituzione di scuole, dell'asilo infantile, di una clinica e allo svolgimento di una attività commerciale densa di ulteriori sviluppi.

La lontananza del comune di Palomonte intralcia però questo promettente sviluppo ed è causa di un gravissimo disagio per la popolazione.

Allo scopo di consentire che tutte le risorse locali siano utilizzate sul posto e che la spinta in avanti non trovi ingiustificati ostacoli, si propone il distacco della frazione e l'erezione in comune autonomo.

Poiché la zona è denominata in catasto Tempa Gaudiana, il nome del nuovo comune potrebbe essere quello di Bivio Gaudiana e non quello attuale per evitare confusione con l'attuale capoluogo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Bivio Palomonte, frazione del comune di Palomonte in provincia di Salerno, è distaccata dal capoluogo ed è costituita in comune autonomo con la denominazione di Bivio Gaudiana.

ART. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale a determinare il territorio dell'istituendo comune e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.